Al Comune di Venezia
Direzione Ambiente
Ufficio di Polizia Mortuaria

Oggetto: istanza di accettazione di rinuncia ex art 49 regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali di concessione di Tomba di Famiglia

Il/La Sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (Prov. _____) CAP _____

in via _____ n°_____

cod. fiscale _____ Tel _____

concessionario o avente titolo della tomba/cappellina/area in concessione a famiglia: (1)
(1) in caso di erede o familiare specificare il legame di parentela col concessionario originario

_____

sita nel cimitero di: _____
(2) specificare cimitero ed ubicazione della tomba

n.mun/prot. concessione _____ del _____

A nome del/la concessionario/a _____

per complessivi posti salma/resti/ceneri _____

per la sepoltura dei seguenti defunti:
1. deceduto/a il.....
2. deceduto/a il.....
3. deceduto/a il .....
(eventuali altri nominativi potranno essere indicati su foglio allegato)

Nel rispetto della vigente normativa cimiteriale DPR 285/90, L.R. 18 del 4/3/2010, Reg. Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali (in particolare art. 49 sotto riportato), consapevole della responsabilità civile e penale relativa a dichiarazioni false o mendaci (DPR 445/2000)

CHIEDE

L'accettazione della rinuncia alla concessione cimiteriale sopra citata.

DATA _____ FIRMA_____

DATA _____ FIRMA_____

DATA _____ FIRMA_____

La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo, eventuali altri nominativi potranno essere indicati su foglio allegato.
Allegare: copia documento identità, copia atti/concessione cimiteriale.

ART. 49 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1) Il Comune ha **facoltà** di accettare la rinuncia a concessione di ( ) aree inumatorie familiari,tombe di famiglia ( ):
a) quando non siano state eseguite le opere necessarie per la sepoltura/tumulazione entro i termini di legge;
b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
c) quando, in caso di nicchia o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.
2) Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato come segue:
a) 2/3 della durata di concessione (B) – (meno) numero anni di utilizzo (C) x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione (A) : (diviso) anni durata della concessione, ossia secondo la formula: (2/3 B-C) x A/B;
b) Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
3) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri.
4) Al rinunciante spetterà il **rimborso** di una somma determinata come indicato al precedente comma.2.
5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
6) La richiesta di rinuncia deve **essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto**.
7) In ogni caso, il rimborso **non è dovuto qualora inferiore alla somma di €. 20,00=.**
8) Per la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato o perpetue, sempre se libere da salme, ceneri o resti ossei/mortali a cura del richiedente e **solo se restituite entro i 50 anni** dalla stipula della concessione, il Comune si **riserva la facoltà di** accettare la rinuncia alla concessione. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
9)Dopo la rinuncia, le nicchie, gli ossari, i cinerari, le sepolture private, e le aree inumatorie familiari, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite a cura dell'Ente gestore le opere di ripristino necessarie, i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente gestore mediante i proventi delle concessioni.